



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 26/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 10/4/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 4/5/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.542,42, a titolo di commissioni bancarie (€ 487,38), commissioni intermediario (€ 417,88), costi "indefiniti" (€ 124,56), costi "non rimborsabili" (€ 300,00) e oneri assicurativi (€ 635,96), già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 423,36), nonché gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo in primo luogo l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18; ciò anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la "riduzione del costo totale del credito".

Sostiene la trasparenza della rappresentazione offerta delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*.



Fa presente di aver restituito, in sede di conteggio estintivo, la complessiva somma di € 298,80, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di “*Commissioni [intermediario]*” per gestione pratica (€ 68,58) e “*Commissioni Intermediario del credito*” per gestione pratica (€ 229,51) e di aver altresì rimborsato le ulteriori somme di € 300,00 in data 4/12/2019, a titolo di spese di istruttoria e secondo il criterio *pro-rata temporis*, e di € 401,95 in data 29/6/2018, a titolo di oneri assicurativi e secondo il criterio indicato nella convezione assicurativa.

Pertanto chiede, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta dell'art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, applicando quanto previsto dall'125-sexies TUB; in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, di rigettare la richiesta di rimborso dei costi e/o commissioni *up-front*, in quanto versati a terzi per servizi già erogati.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

Alla luce di tale ultimo principio di diritto, respinge l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, considerato altresì che la medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento risolve anche il problema della quantificazione, affermando che: “*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella sopra detta pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal*



piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva anzitutto, sulla base della documentazione in atti, che la ricorrente richiede per la prima volta nel ricorso anche il rimborso della quota non maturata (€ 300,00) e delle “Spese di istruttoria” (€ 500,00), mentre nel reclamo riteneva tale voce di costo “non rimborsabile”, unitamente a quella relativa alle “Imposte e tasse”; la mancata formulazione della richiesta nel reclamo, alla luce del consolidato orientamento di questo Arbitro (ribadito da ultimo in Coll. Coordin., dec. n. 26525/2019), impedisce che possa essere presa in considerazione. Peraltro, l’intermediario ha prodotto evidenza del rimborso (con assegno circolare) dell’importo di € 300,00, coincidente con quanto richiesto dalla ricorrente a titolo di “Spese di istruttoria”.

L’esame della documentazione contrattuale, e in particolare dalla descrizione delle voci commissionali, mostra la natura *up front* delle commissioni di cui alle lett. A) e B) del modulo, riconosciute rispettivamente all’intermediario convenuto ed all’intermediario del credito per le attività preliminari alla conclusione del contratto; mentre hanno carattere *recurring* le commissioni sub F) e G) del modulo, riconosciute ai medesimi soggetti per l’attività di gestione *durante contracto*, peraltro già integralmente rimborsate in aderenza al criterio proporzionale lineare.

Quanto al rimborso degli oneri assicurativi versati per la polizza a copertura del rischio vita, il Collegio rileva che per un verso le C.G.A. riportano evidenza del criterio di rimborso in caso di estinzione anticipata del prestito, e per altro verso il contratto di finanziamento fa espresso rinvio ai criteri previsti dalle condizioni di polizza per il rimborso della quota non goduta dei premi assicurativi; risulta in atti la specifica approvazione da parte della ricorrente della clausola in cui si rinvia al fascicolo informativo “consegnato al Cliente”. Di conseguenza, in applicazione del consolidato orientamento dell’Arbitro, il Collegio ritiene applicabile il criterio contrattuale, alla luce del quale il rimborso già operato dall’intermediario, di cui consta evidenza in atti, appare pienamente soddisfacente; nulla è ulteriormente dovuto a tale titolo.

Pertanto il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi parziali già avvenuti e provati in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,3%
-------	------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,21%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	Commissione (lett. A) <i>(up front)</i>	€ 698,00	€ 418,80 <input type="radio"/>	€ 266,69 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 266,69
<input type="radio"/>	Commissione (lett. B) <i>(up front)</i>	€ 313,94	€ 188,36 <input type="radio"/>	€ 119,95 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 119,95
<input type="radio"/>	Commissioni (lett. F e G) <i>(recurring)</i>	€ 496,82	€ 298,09 <input checked="" type="radio"/>	€ 189,82 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 298,80	-€ 0,71
<input type="radio"/>	Premio rischio vita	€ 1.059,94	€ 635,96 <input type="radio"/>	€ 404,98 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 401,95	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 385,93
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

Decisione N. 7410 del 21 aprile 2020

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 385,93, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS